



Titolo

Processo sportivo in genere – termini processuali - fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento - art. 93, comma 1, CGS – superamento del termine di trenta giorni – mancato rispetto di un termine endoprocedimentale – non rileva

Descrizione

È legittima la fissazione dell'udienza del Tribunale federale territoriale oltre i trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento ma nel rispetto al termine di novanta giorni ex art. 93, comma 1, prima parte. Difatti i termini endoprocessuali dettati dall'art. 93 per la fissazione dell'udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (CFA, Sez. IV, n. 43/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 003/CFA/2025-2026/G

Presidente

Torsello

Relatore

Maffeis

Riferimenti normativi

art. 93, comma 1, prima parte, CGS; art. 44 CGS; art. 54 CGS; art. 110 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0003 CFA del 7 luglio 2025 (U.S. MASSESE 1919 e del Sig. Antonio Gerini-PFI)